



# **COMUNE DI NAPOLI**

## **TESTO COORDINATO**

### **DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA**

### **DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

APPROVATO CON

DELIBERAZIONE CONSILIARE N°58 DEL 29/03/2000

MODIFICATO ED INTEGRATO

CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N° 193 DEL 23/10/2000

E CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N° 55 DELL'11/04/2003

E CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N° 100 DEL 07 /05/2004

E CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N° 47 DEL 01/06/2005

## INDICE

Finalità	Articolo 1
Presupposto dell'imposta	Articolo 2
Soggetto attivo	Articolo 3
Soggetti passivi	Articolo 4
Definizione di fabbricato	Articolo 5
Definizione di area fabbricabile	Articolo 6
Definizione di terreno agricolo	Articolo 7
Base imponibile	Articolo 8
Aggiornamenti catastali	Articolo 9
Esclusioni	Articolo 10
Esenzioni	Articolo 11
Determinazione delle aliquote e dell'imposta	Articolo 12
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale	Articolo 13
Riduzioni per i fabbricati inagibili ed inabitabili	Articolo 14
Versamenti	Articolo 15
Immobili con diritti di godimento a tempo parziale	Articolo 15 bis
Differimento dei termini di pagamento	Articolo 16
Dichiarazioni	Articolo 17
Liquidazione ed accertamento dell'imposta	Articolo 18
Riscossione coattiva	Articolo 19
Rimborsi	Articolo 20
Contenzioso	Articolo 21
Disposizioni finali	Articolo 22

## **ARTICOLO 1**

### FINALITÀ

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili siti nel Comune di Napoli, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n° 504 e sue successive integrazioni e modificazioni, integrandone la specifica normativa a norma degli articoli 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n° 446.

## **ARTICOLO 2**

### PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio del Comune di Napoli, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

## **ARTICOLO 3**

### SOGGETTO ATTIVO

1. Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Napoli relativamente agli immobili, oggetto dell'imposizione tributaria, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel suo territorio.
2. La prevalenza viene intesa per una quota parte non inferiore al 50% della superficie dell'immobile.
3. Nel caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territori risulta ubicato l'immobile al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

## **ARTICOLO 4**

### SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, di uso, di abitazione, di enfiteusi o di superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività, così come definito dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 novembre 1992, n° 504.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.

## **ARTICOLO 5**

### DEFINIZIONE DI FABBRICATO

1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la legge catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.
2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, e come tale direttamente utilizzata, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato.
3. Il fabbricato è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data.

## **ARTICOLO 6**

### DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE

1. Area fabbricabile è qualsiasi terreno che sia suscettibile di utilizzazione edificatoria sulla base degli strumenti urbanistici vigenti per l'anno di imposizione. Le aree fabbricabili si dividono in:
  - a) aree inedificate;
  - b) aree parzialmente edificate, intendendosi tali quelle aree per cui l'indice di fabbricabilità residuo è superiore al 10% rispetto all'indice di fabbricabilità dell'intera area;
  - c) aree in corso di edificazione, intendendosi tali quelle aree su cui è in corso di costruzione ovvero di ristrutturazione totale un fabbricato.
2. Il Servizio Urbanistica del Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel territorio comunale è fabbricabile.

## **ARTICOLO 7**

### DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO

Terreno agricolo è quel terreno adibito all'esercizio dell'agricoltura attraverso la coltivazione, l'allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

## **ARTICOLO 8**

### BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile, per i fabbricati iscritti in catasto, è il valore costituito da quello che risulta applicando, all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, e rivalutate del 5% agli effetti dell'ICI (articolo 3 – comma 48 – della legge 23 dicembre 1996 n° 662) i seguenti moltiplicatori:

- 100 per gli immobili appartenenti ai gruppi A-B-C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1;
  - 50 per gli immobili appartenenti alla categoria A/10 ed il gruppo D;
  - 34 per gli immobili appartenenti alla categoria C/1.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n° 504, come aggiornati con decreto del Ministro delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994 n°701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista dal successivo articolo 16, comma 2; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
3. Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, la base imponibile è costituita dal valore determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati simili già iscritti.  
A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n° 546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo. Dell'avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati.
4. Per gli immobili di interesse storico od artistico, ai sensi dell'articolo 3 della legge n° 1089/1939, la base imponibile è determinata mediante l'applicazione del moltiplicatore alla rendita catastale calcolata in base alla

tariffa catastale minore prevista per le abitazioni site nella zona censuaria nella quale è ubicato l'immobile storico.

5. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione.
6. Per i terreni agricoli la base imponibile è determinata dal reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25 per cento agli effetti dell'Imposta Comunale sugli Immobili (articolo 3 – comma 51 – della legge 662/1996), moltiplicato per 75.

## ARTICOLO 9

### AGGIORNAMENTI CATASTALI

1. Il Comune, constatata la presenza di immobili di proprietà privata, non dichiarati in catasto, ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali, per intervenute variazioni edilizie, richiede, ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate, la presentazione di atti di aggiornamento, redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n° 701.
2. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, all'Ufficio Provinciale dell'Agenzia del Territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, l'Ufficio Provinciale dell'Agenzia del Territorio provvede, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita.
3. Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite, a seguito della richiesta del comune, in deroga alle vigenti disposizioni, producono effetto fiscale, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal Comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta del Comune.

## **ARTICOLO 10**

### ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta gli immobili che non sono classificabili come aree fabbricabili, terreni agricoli o fabbricati quali:

- a) i terreni non destinati ad aree fabbricabili e sui quali non si esercita l'agricoltura secondo i criteri di imprenditorialità;
- b) i terreni compresi nel P.R.G. ma gravati da vincoli di inedificabilità assoluta (terreni dichiarati franosi, aree di rispetto di aeroporti, stazioni cimiteri, aree destinate a verde pubblico e privato ecc.).

## **ARTICOLO 11**

### ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta i seguenti immobili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
  - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle Camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  - b) gli immobili di cui il comune è proprietario, ovvero titolare dei diritti di usufrutto, di uso, di abitazione o di enfiteusi sugli stessi, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio;
  - c) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  - d) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis, D.P.R. 26 settembre 1973, n° 601 e successive modificazioni;



- e) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le destinazioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e loro pertinenze;
  - f) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 marzo 1929, n° 810;
  - g) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  - h) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n° 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
  - i) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n° 984;
  - j) l'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n° 504 si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario, dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n° 917 e successive modificazioni.
2. L'esenzione degli immobili destinati ai compiti istituzionali posseduti dai consorzi tra enti territoriali, prevista all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 504/1992, ai fini dell'ICI, si deve intendere applicabile anche ai consorzi tra enti territoriali ed altri enti che siano individualmente esenti ai sensi della stessa disposizione.

## ARTICOLO 12

### DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA

1. La determinazione delle aliquote, delle riduzioni, e delle detrazioni, da individuare all'interno di quelle definite dalla normativa vigente, è disposta dal

Comune con apposita deliberazione da adottarsi annualmente entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'Ente.

2. Se la deliberazione di cui al comma precedente non è adottata, s'intende confermata quella adottata per l'anno precedente.
3. In relazione a determinati requisiti soggettivi dei contribuenti ed a requisiti oggettivi, potranno essere determinate aliquote differenziate, esenzioni ed agevolazioni il cui riconoscimento potrà essere subordinato alla presentazione di apposite dichiarazioni da parte del contribuente.
4. I modelli delle dichiarazioni previste al comma precedente saranno predisposti a cura dell'Ufficio preposto alla gestione dell'imposta.
5. L'imposta si calcola applicando alla base imponibile l'aliquota stabilita per ciascun anno d'imposta.
6. L'unità immobiliare non locata, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile avente la residenza anagrafica in istituto di ricovero o sanitario, a seguito di ricovero permanente, va considerata come abitazione principale e, pertanto, va applicata la medesima aliquota d'imposta prevista per l'abitazione principale.

### **ARTICOLO 13**

#### UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Si intende per abitazione principale quella nella quale il contribuente dimora abitualmente. Per dimora abituale, ai sensi dell'articolo 43 del codice civile, si intende la residenza anagrafica. Si considera, altresì, abitazione principale, l'abitazione nella quale il contribuente e la sua famiglia dimorano abitualmente, pur avendo, per eccezionali situazioni debitamente documentate, la propria residenza anagrafica altrove.
2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal contribuente si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, l'importo determinato ai sensi del precedente articolo 12. Tale importo è rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

3. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di loro proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
4. La medesima detrazione si applica anche:
  - a) per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
  - b) per l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di altro diritto reale dal soggetto passivo che acquisisca la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  - c) per l'unità immobiliare, non locata, posseduta da cittadino italiano non residente nello Stato.

#### **ARTICOLO 14**

##### **RIDUZIONI PER I FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI**

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.
2. L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati fatiscenti, considerandosi tali quelli dichiarati inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati, i quali non possono essere dichiarati agibili o abitabili se non a seguito degli interventi di recupero di cui all'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978 n° 457.
3. La riduzione opera limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le suddette condizioni.
4. Non costituisce, per sé solo, motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, fognature, ecc.).

5. Non sono soggetti a riduzione d'imposta i fabbricati per i quali sono in corso gli interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d), ed e) della legge 5 agosto 1978 n° 457, rientrando gli stessi, nella fattispecie disciplinata dall'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n° 504.
6. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario. A tal uopo il contribuente, entro sessanta giorni dal verificarsi dello stato di inagibilità o inabitabilità del fabbricato, presenta apposita dichiarazione corredata da idonea documentazione, da inoltrare al Comune (Servizio Accertamento Entrate Comunali – Area ICI) con lettera raccomandata o mediante consegna a mano.
7. In alternativa a quanto previsto dal comma precedente il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n° 15.
8. Restano fermi gli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 17 del presente regolamento, relativamente all'inizio ed alla cessazione dello stato di inagibilità o inabitabilità del fabbricato.

## ARTICOLO 15

### VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma imposizione tributaria.
2. I soggetti indicati nel comma precedente devono effettuare il versamento dell'imposta, complessivamente dovuta per l'anno in corso, in due rate delle quali la prima entro il 30 giugno pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla

Formattati: Elenchi puntati e numerati

prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 30 giugno.

3. L'imposta deve essere corrisposta mediante versamento diretto al Concessionario della Riscossione, ovvero su apposito conto corrente postale intestato al predetto Concessionario.
4. Non si fa luogo al pagamento se l'imposta da versare è uguale od inferiore a € 2,07.
5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati nei termini di scadenza di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 504/92, ad un comune diverso se entro due anni dall'errore, viene data comunicazione al Servizio ICI e, nello stesso termine il comune che ha, indebitamente, incassato il tributo provvede all'accredito della relativa somma a favore del Comune di Napoli.
6. Abrogato.
7. In caso di successione ereditaria, si considerano regolarmente eseguiti, limitatamente all'anno d'imposta nel corso del quale si è verificato il decesso del dante causa, i versamenti effettuati, anziché dal coniuge superstite, titolare sull'immobile del diritto di abitazione ai sensi dell'articolo 540 del Codice Civile, dall'erede o dagli eredi titolari della nuda proprietà sul medesimo immobile.
8. Ai fini e per gli effetti di quanto previsto al comma 7 del presente articolo, il soggetto che ha effettuato il versamento in nome proprio, ma per conto del contitolare o del coniuge superstite, comunicherà al Comune, con lettera raccomandata o a mezzo fax, con allegata copia fotostatica della propria carta d'identità, gli estremi del versamento in questione, i dati anagrafici del soggetto per conto del quale è stato eseguito il pagamento dichiarando di rinunciare – limitatamente alla quota imputabile al soggetto passivo – al rimborso della somma corrisposta.
9. Per gli immobili compresi nelle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è

Formattati: Elenchi puntati e numerati

stato incassato; entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione.

### **ARTICOLO 15 BIS**

#### IMMOBILI CON DIRITTI DI GODIMENTO A TEMPO PARZIALE

1. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 novembre 1998, n° 427, il versamento dell'ICI è effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione.
2. L'amministratore è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'ICI dalle disponibilità finanziarie del condominio attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti di cui al comma 1, con addebito nel rendiconto annuale.

### **ARTICOLO 16**

#### DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI VERSAMENTO

1. Nel caso di successione ereditaria, in deroga alle scadenze previste dalla legge, il versamento dell'imposta dovuta in nome per conto del de cuius e quello dovuto dall'erede a nome proprio, per il semestre nel quale è avvenuto il decesso, possono essere effettuati entro sei mesi dalla data del decesso.
2. Qualora il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta intenda usufruire della proroga di cui al comma 1, è tenuto a darne comunicazione al Comune (Servizio Accertamento Entrate Comunali – Area ICI), contestualmente al versamento effettuato.
3. Nel caso di più obbligati agli adempimenti di cui al comma 2, la comunicazione prodotta da parte di uno degli obbligati ha effetto liberatorio anche nei confronti degli altri.
4. abrogato.

## **ARTICOLO 17**

### **DICHIARAZIONI**

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio del Comune, con esclusione di quelli esenti, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio. Nel caso in cui più soggetti passivi siano tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare le modificazioni intervenute, nelle forme e nei termini sopra indicati.
3. Per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione l'erede ed i legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini ICI. L'ufficio presso il quale è presentata la dichiarazione di successione ne trasmette una copia a ciascun comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili.
4. Le dichiarazioni presentate, ai sensi del comma 3 dell'art. 12, ai fini della applicazione di aliquote ridotte, esenzioni e agevolazioni, hanno effetto anche per gli anni successivi, sempreché sussistano i requisiti soggettivi ed oggettivi per la loro applicazione.
5. E' fatto obbligo, al contribuente non residente nel territorio cittadino, comunicare, al competente ufficio tributario, le variazioni anagrafiche intervenute in data successiva alla dichiarazione presentata ai fini dell'imposta.

## **ARTICOLO 18**

### **LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA**

1. Il Comune controlla le dichiarazioni e le denunce presentate dai soggetti passivi, verifica i versamenti eseguiti sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e dalle denunce stesse, nonché sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle

Finanze in ordine all'ammontare delle rendite e dei redditi dominicali risultanti in catasto provvede anche a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta.

2. L'avviso di liquidazione deve indicare i criteri adottati, l'imposta o la maggiore imposta dovuta, le sanzioni e gli interessi. Deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro il termine di decadenza del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato doveva essere eseguito il versamento dell'imposta.
3. Se la dichiarazione è relativa ai fabbricati di cui all'articolo 8 - comma 3 - del presente Regolamento, il Comune, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione dell'attribuzione della rendita catastale, provvede alla liquidazione della maggiore imposta e dei relativi interessi, se dovuti.
4. Il Comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce in caso di infedeltà, incompletezza od inesattezza ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi.
5. L'avviso di accertamento va notificato a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, al contribuente a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento.
6. Nel caso di omessa presentazione, l'avviso di accertamento deve essere notificato, anche a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate ovvero a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta.
7. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo delle posizioni contributive il Comune, indicando il termine perentorio per la risposta, possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti, inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli, entro 60 giorni dalla richiesta, compilati e firmati,



richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

8. Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi all'imposta comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, non superi l'importo di volta in volta determinato dall'apposito decreto del Presidente della Repubblica da emanare a norma dell'articolo 16, comma 2, della Legge 8 maggio 1998, n° 146.
9. Se l'importo del credito supera il limite previsto al comma 8, si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare.
10. La disposizione di cui al comma 8 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il tributo.

## **ARTICOLO 19**

### **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme liquidate dal comune per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 90 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione o di accertamento sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n° 112, e successive modificazioni.
2. Il funzionario responsabile della riscossione deve formare e rendere esecutivo il ruolo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo quello di scadenza del periodo di sospensione.

## **ARTICOLO 20**

### **RIMBORSI**

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme indebitamente versate a titolo di imposta comunale sugli immobili, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi previsti dalla legge.
2. Le somme liquidate ai sensi del comma 1 possono, su richiesta del contribuente, da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.
3. Avverso il provvedimento che respinge la richiesta di rimborso, ovvero trascorsi almeno 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, senza che sia stato notificato il relativo provvedimento, il contribuente potrà proporre ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento ovvero, in caso di silenzio, entro il generale termine di prescrizione decennale.

## **ARTICOLO 21**

### CONTENZIOSO

Le controversie concernenti l'imposta sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n° 546.

## **ARTICOLO 22**

### DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n° 504, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.